

## **1. Gestione dei propri rifiuti – Nuova modulistica**

A seguito della sostituzione del comma 8, dell'art. 212, del D. Lgs. n. 152/2006 da parte dell'art. 2, comma 30 del D. Lgs. n. 4/2008, il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha emanato la **delibera del 3 marzo 2008, n. 1** con la quale ha approvato un **nuovo modello di comunicazione** di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali e ha fornito alcune indicazioni per una corretta applicazione dell'art. 2, comma 30, D.Lgs. n. 4/2008.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Rifiuti propri pericolosi e non pericolosi – Raccolta e trasporto.

## **2. Dimissioni volontarie – Ulteriori chiarimenti dal Ministero del Lavoro**

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con **Comunicato del 13 marzo 2008** ha fornito nuove precisazioni, ricordando che con l'introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, diventano nulle le dimissioni presentate in altra forma.

È possibile revocare le dimissioni presentate con la nuova procedura, purchè sia fatto entro 15 giorni dall'apposizione della marca temporale e purchè l'atto di dimissioni non sia ancora pervenuta a conoscenza del datore di lavoro in quanto l'atto è di natura recettizia.

Le Direzioni Generali della Tutela condizioni di lavoro, Attività Ispettiva, Innovazione tecnologica e comunicazione del Ministero del Lavoro, con una successiva **Circolare del 25 marzo 2008, Prot. n. 16/SLGR/0006139**, hanno rese note ulteriori precisazioni sul campo di applicazione e modalità d'uso del sistema delle dimissioni on-line, stabilendo che la volontà di dimettersi può essere manifestata dal lavoratore direttamente, accreditandosi presso il sito Internet del Ministero del Lavoro, senza necessità di farsi assistere da uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica del modello.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale** – Dimissioni volontarie dei lavoratori.

## **3. RAEE – Via libera alla riscrittura del D. Lgs. n. 151/2005**

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008, della **legge n. 34/2008 ("Comunitaria 2007")** si apre formalmente la procedura di

riformulazione del D. Lgs. n. 151/2005 in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La legge in questione (in vigore dal **21 marzo 2008**) delega, infatti, il Governo all'inserimento nel provvedimento madre sui RAEE di una norma che obblighi a gestire come "rifiuti" le apparecchiature elettriche ed elettroniche ricevute dai distributori all'atto dell'acquisto di nuovi prodotti da parte dei consumatori, salva poi la possibilità di avviarle ad un processo di recupero.

La riformulazione in tale senso del D. Lgs. n. 151/2005, è atto necessario per allineare l'Italia alle censure mosse dall'UE, che con la **procedura d'infrazione** 12 ottobre 2006.

La completa e corretta operatività del Dlgs 151/2005 è altresì condizionata all'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente dell'atteso **Decreto recante le modalità per il ritiro e la gestione dei RAEE** da parte dei distributori di AEE nuovi.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

#### **4. Bilancio d'esercizio – Rebus sulla partenza dell'obbligo di utilizzo del formato XBRL**

L'obbligo di presentare al Registro delle Imprese il bilancio di esercizio e gli altri atti in un formato elettronico elaborabile, inizialmente fissato per il 31 marzo 2007, è stato successivamente prorogato (dal "*decreto milleproroghe*") al **31 marzo 2008**.

Per chi sta attendendo ulteriori proroghe è necessario ricordare che nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. "*decreto milleproroghe*"), **non si rinviene alcuna ulteriore proroga**.

Ma bisogna, tuttavia, far rilevare che a tutt'oggi **non ci risulta sia stato emanato il Decreto** che doveva stabilire le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile da utilizzarsi.

Tale decreto doveva essere emanato entro il 31 dicembre 2007.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – I bilanci delle società – Adempimenti pubblicitari.

#### **5. DURC - Individuate le regole nazionali per il rilascio**

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha individuato le **regole nazionali per il rilascio del DURC da parte delle Casse Edili**.

Il documento riporta quanto deciso dalle parti sociali sia in sede contrattuale, sia nel Comitato della bilateralità e sia attraverso le comunicazioni emanate dalla Commissione, in relazione alla necessità di adeguamento delle procedure organizzative delle Casse Edili alle innovazioni legislative in materia di DURC.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del documento, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva.

## **6. Contratto di lavoro a tempo parziale, di somministrazione a tempo indeterminato**

Il Ministero del lavoro, con la **Circolare n. 7/2008 del 25 marzo 2008**, ha fornito chiarimenti sul regime intertemporale dei contratti di lavoro intermittente, di somministrazione a tempo indeterminato e sulle clausole elastiche e flessibili legate ai contratti di lavoro part-time che, a seguito della L. n. 247/2007, sono stati abrogati a far data dal 1° gennaio scorso.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale** – Legge Biagi.

## **7. Impiantistica – Al via la nuova normativa**

Il **27 marzo 2008** è entrato in vigore del **D.M. 22 gennaio 2008, n. 37**, che ha riordinato le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Sono arrivate, nel frattempo, le prime istruzioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha concentrato l'attenzione, per ora, solo sulle disposizioni dettate dall'art. 13 del nuovo decreto, che disciplina gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo (*compravendita, locazione, concessione in uso anche gratuita, permuta, conferimento, ecc.*).

Si attende ora una Circolare che affronti soprattutto la fase transitoria e che detti chiarimenti su alcune questioni aperte, che abbiamo evidenziato anche nella nostra trattazione disponibile nel sito.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare tutta la normativa, la nuova modulistica e i nostri commenti, si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 1** – Attività di impiantistica.

## **8. Autoriparazione – Due nuovi interventi del Ministero**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con due pareri del 27 marzo 2008, Prot. 2580 e del 31 marzo 2008, Prot. 2688, interviene nuovamente nell'ambito dell'attività dell'autoriparazione chiarendo che

- a) l'esperienza maturata come operaio qualificato presso industrie meccaniche, operanti nel settore della **costruzione di motori industriali**, non può essere ritenuta idonea ad abilitare all'assunzione del ruolo di responsabile tecnico in imprese esercenti l'attività di autoriparazione;
- b) che l'esercizio dell'attività di **“riparazione di pneumatici”**, diversamente dalla **“rigenerazione di pneumatici”**, richiede il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di gommista.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1** – Attività di autoriparazione.

## **9. MUD 2008 – Scade il 30 aprile 2008**

Il **30 aprile 2008** è il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione MUD relativa all'anno 2007 (MUD 2008).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 che ha modificato il nuovo codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006), **viene reintrodotta l'obbligo di presentazione del MUD per le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi, ma solo per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 10.**

Rimangono invariati gli obblighi per le imprese autorizzate a recuperare o smaltire rifiuti.

Le imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali per il **trasporto dei propri rifiuti non pericolosi** non sono invece tenute né alla compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti né alla presentazione del MUD.

Diverso è il discorso se l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali è stata richiesta per il **trasporto in conto proprio dei propri rifiuti pericolosi** al di sotto dei 30 chilogrammi o litri al giorno: in questo caso, infatti, entrambi gli obblighi (registro di carico e scarico dei rifiuti e MUD) permangono in capo alle imprese con tale iscrizione, indipendentemente dalla quantità trasportata.

Si ricorda che la Camera di Commercio competente per territorio è quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione MUD e che deve essere presentato un MUD per ogni unità locale.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1** – Albo nazionale dei gestori ambientali.

## **10. Assegni e mezzi di pagamento al portatore – Scattano le nuove regole antiriciclaggio**

Da mercoledì **30 aprile 2008** gli assegni "liberi", senza la clausola «non trasferibile» e l'indicazione del beneficiario, diventeranno un'eccezione, ammessa solo al di sotto dei 5mila euro. Ciascuna girata, a pena di nullità, dovrà essere corredata dal codice fiscale del traente.

Gli assegni da 5mila euro in su saranno **sempre non trasferibili**: se il titolo dovesse essere privo del nome o della ragione sociale del beneficiario o della clausola di non trasferibilità sarà pagato lo stesso, ma costerà la segnalazione dell'irregolarità al ministero dell'Economia.

In ogni caso, gli assegni liberi, emessi prima del 30 aprile, per importi inferiori a 12.500 euro (il vecchio limite) potranno essere incassati senza problemi anche dopo la data spartiacque.

Invece, dal 30 aprile i correntisti che vorranno continuare ad avvalersi di titoli "liberi" dovranno presentare una richiesta scritta e dovranno pagare, per ogni modulo, **un'imposta di 1,5 euro.**

Come precisato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, i libretti di assegni consegnati fino al 29 aprile potranno continuare a essere utilizzati: anche se saranno compilati in forma libera i titoli non saranno gravati dell'imposta di bollo da 1,5 euro.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Leggendo qua e là** – Assegni trasferibili.